



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione - Procedura ristretta ex art. 72 d.lgs. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, per l'affidamento del "servizio di vigilanza (armata e non armata) da erogare presso i varchi di accesso del Parco Archeologico di Pompei. (porta marina, piazza anfiteatro, piazza esedra) della reggia del Quisisana, del polverificio borbonico e per eventi serali e straordinari", mediante appalto specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) nella disponibilità di Consip s.p.a.; - CIG B25A24228F

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.lgs. 36/2023 e in particolare l'articolo 17 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 5, che *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;

Vista la Determina n. 50 del 22/04/2024 e la successiva determina n. 100 del 20/06/2024, che qui si abbiano per integralmente ripetuta, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura ristretta, ex art. 72 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento, del servizio di vigilanza (armata e non armata) da erogare presso i varchi di accesso del Parco Archeologico di Pompei della reggia del Quisisana, del polverificio borbonico e per eventi serali e straordinari;

Vista il provvedimento prot. 11255 del 09/11/2023-I e 2068 del 28/02/2024 con il quale il F.a. avv. Marco Rovito è stato nominato RUP;

Dato atto che la procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma SDAPA della società CONSIP con numero identificativo 4492530;

Considerato che entro il termine ultimo previsto dal Bando di gara sono pervenute n. 14 offerte, presentate dai seguenti operatori economici:

1. Europolice;
2. Hermes srl;
3. Istituto di Vigilanza La Torre Srl;
4. Over Security S.r.l.;
5. Poliziotto Notturmo S.R.L.;
6. Selpol S.R.L.;
7. Union Security S.p.A.;



8. Vigilando/Argo;
9. Rangers BSI;
10. Sicuritalia Ivri S.P.A.;
11. Vigilanza Secur Bull S.R.L.;
12. Vigilanza San Paolino Srl/Astrea Srl
13. Vigitalia Services srl
14. Prestige S.R.L.

che con decreto n. 249 del 04/09/2024 è stata nominata la commissione di gara;

che con decreto nr. 14 veniva aggiornata la composizione della commissione giudicatrice con la nomina dell'arch. Annamaria Mauro, nelle funzioni di presidente, vista la richiesta di sostituzione formulata dall'Ing. Vincenzo Calvanese, di cui alla nota prot. 638 del 20/01/2025.

che in data 18/09/2024 si è tenuta la prima seduta di gara e, in data 12/11/2024, si è chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti, all'esito della quale tutti gli operatori economici sono stati ammessi al prosieguo delle operazioni di gara;

che alla seduta di gara del 09.04.2025, all'esito dell'esame delle offerte tecniche, la Commissione di gara ha dato atto dei seguenti punteggi attribuiti:

N.	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO
1.	SICURITALIA S.p.a.	77,06
2.	POLIZIOTTO NOTTURNO S.r.l.	76,53
3.	EUROPOLICE	74,81
4.	OVER SECURITY s.r.l.	74,72
5.	RANGERS BATTISTOLLI	74,71
6.	LA TORRE S.r.l.	73,87
7.	VIGITALIA ISI GLOBAL srl	73,19
8.	SELPOL S.r.l.	69,33
9.	PRESTIGE s.r.l.	68,96
10.	SECURBULL s.r.l.	68,77
11.	UNION SECURITY S.p.A.	68,15
12.	SAN PAOLINO Srl/Astrea Srl	67,70
13.	VIGILANDO ARGO	61,67
14.	HERMES s.r.l	46,19

Che, in data 18.4.2025, la Commissione di gara ha proceduto all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche dei 14 concorrenti ammessi, rilevando i seguenti valori offerti:

	concorrente	ribasso percentuale	oneri della manodopera	oneri di sicurezza
1	Europolice	22,84	1.561.480,00	23.480,00
2	Hermes S.r.l.	15,8	1.751.152,71	10.810,98
3	ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	20,46	1.524.885,91	26.203,07
4	OVER SECURITY SRL	18,2	1.751.152,71	12.500,00
5	POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L.	25,04	1.597.507,00	17.833,00
6	PRESTIGE S.R.L.	28,54	1.516.232,00	1.000,00
7	Rangers BSI	25,56	1.504.342,74	17.372,24
8	SELPOL S.R.L.	11,95	1.751.152,71	15.000,00
9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	18,08	1.632.773,62	21.644,08
10	UNION SECURITY SPA	18,05	1.751.165,27	9.149,15
11	VIGILANDO/ARGO	17,61	1.603.228,67	18.539,67
12	VIGILANZA SAN PAOLINO SRL/ASTREA SRL	13	1.760.243,79	18.448,74
13	VIGILANZA SECUR BULL S.R.L.	7,79	1.751.152,71	4.500,00

14	VIGITALIA SERVICE SRL/ISI GLOBAL	8,96	1.751.152,71	9.000,00
----	-------------------------------------	------	--------------	----------

che il punteggio attribuito alle offerte economiche, calcolato automaticamente dalla piattaforma, è stato il seguente:

concorrente	Punteggio economico
POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L.	17,55
Rangers BSI	17,91
Europolice	16,01
SICURITALIA IVRI S.P.A.	12,67
PRESTIGE S.R.L.	20
la Torre Srl	14,34
Over security s.r.l.	12,75
UNION SECURITY SPA	12,65
VIGITALIA SERVICE SRL/ISI GLOBAL	6,28
Selpol Srl	8,37
VIGILANZA SAN PAOLINO SRL/ASTREA SRL	9,11
VIGILANZA SECUR BULL S.R.L.	5,46

vigilando Argo	12,34
Hermes S.r.l.	11,07

che in virtù di quanto sopra, si è delineata la seguente graduatoria provvisoria:

concorrente	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio Complessivo
POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L.	17,55	76,53	94,08
Rangers BSI	17,91	74,71	92,62
Europolice	16,01	74,81	90,82
SICURITALIA IVRI S.P.A.	12,67	77,06	89,73
PRESTIGE S.R.L.	20	68,96	88,96
Ia Torre Srl	14,34	73,87	88,21
Over security s.r.l.	12,75	74,72	87,47
UNION SECURITY SPA	12,65	68,15	80,80
VIGITALIA SERVICE SRL/ISI GLOBAL	6,28	73,19	79,47
Selpol Srl	8,37	69,33	77,70

VIGILANZA SAN PAOLINO SRL/ASTREA SRL	9,11	67,70	76,81
VIGILANZA SECUR BULL S.R.L.	5,46	68,77	74,23
Vigilando Argo	12,34	61,67	74,01
Hermes S.r.l.	11,07	46,19	57,26

Che, nella stessa seduta, veniva rilevato che l'offerta del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria era anomala ai sensi dell'art. 26 del Disciplinare, poiché sia il punteggio dell'offerta economica sia quello dell'offerta tecnica - non riparametrato - superava i quattro quinti del punteggio massimo attribuibile, e che lo stesso dichiarava altresì un costo della manodopera inferiore a quello preventivato in sede di *lex specialis*;

Che le medesime circostanze si verificano anche per il secondo e terzo concorrente graduato;

6

Che la commissione ed il Rup, pertanto, provvedevano ad attivare, nella stessa seduta, ai sensi dell'art. 110 Dlgs 36/2023 il procedimento di verifica dell'anomalia sul concorrente primo graduato e, per ragioni di economia procedurale anche con riferimento ai concorrenti posizionatesi alla seconda e terza posizione della graduatoria provvisoria;

Che alla seduta del 13/05/2025 la commissione procedeva alla verifica dei chiarimenti relativi all'anomalia rilevata sull'offerta del concorrente primo graduato, Poliziotto Notturmo

Che vista l'adeguatezza delle giustifiche rese dal primo graduato alla stregua delle argomentazioni meglio individuate nel relativo verbale di gara, la commissione riteneva di non procedere alla verifica dei chiarimenti resi dagli altri due concorrenti graduati, richiesti solo per ragioni di economia procedurale nell'ipotesi in cui si fosse proceduto all'esclusione del primo classificato;

Che la Commissione e il RUP, nella stessa seduta, davano pertanto atto della seguente graduatoria provvisoria:

	concorrente	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio Complessivo
1	Poliziotto Notturmo s.r.l.	17,55	76,53	94,08
2	Rangers s.r.l./Battistolli servizi integrati s.r.l.	17,91	74,71	92,62
3	Europolice s.r.l.	16,01	74,81	90,82
4	Sicuritalia Ivri s.p.a.	12,67	77,06	89,73
5	Prestige s.r.l.	20	68,96	88,96
6	La Torre S.r.l.	14,34	73,87	88,21
7	Over security s.r.l.	12,75	74,72	87,47
8	Union Security s.p.a.	12,65	68,15	80,80
9	Vigitalia Service s.r.l./ I.S.I. Global s.r.l.	6,28	73,19	79,47
10	Selpol s.r.l.	8,37	69,33	77,70
11	Vigilanza San Paolino s.r.l./Astrea s.r.l.	9,11	67,70	76,81
12	Vigilanza Secur Bull s.r.l.	5,46	68,77	74,23
13	Vigilando s.r.l. / Argo s.r.l.	12,34	61,67	74,01
14	Hermes s.r.l.	11,07	46,19	57,26

che, per l'effetto, alla seduta di gara del 13.05.2025 è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore dell'O.E. Poliziotto Notturmo Srl;

che, terminate le verifiche, con nota prot. 8476 del 11/07/2025 il Rup trasmetteva, unitamente ai verbali di gara, la proposta di aggiudicazione in favore dell'O.E. Poliziotto Notturmo Srl;

che nella medesima nota il Rup dava atto che dalle verifiche è emersa la mancata dichiarazione, da parte dell'operatore, nella documentazione amministrativa, della precedente esclusione avvenuta con provvedimento del 28.06.2024 della Stazione Appaltante (S.A.) Consip S.p.A. - C.F. 05359681003 " nei confronti dell'Operatore Economico (O.E.) Poliziotto Notturmo S.r.l. - C.F. 02269520645 [impresa ausiliata] e dell'O.E. Urbe Vigilanza S.p.A. (già Cosmopol Security S.r.l.) - C.F. 02849920588 [impresa ausiliaria] per violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 dalla "Gara a procedura aperta suddivisa in n. 34 lotti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'appalto di servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia - Lotti 16, 17 e 19 - C.I.G. 81647157F5 + 8164719B41 + 816472610B, avendo la S.A. accertato gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità degli operatori economici segnalati.

Che, ciononostante, questa Stazione appaltante ritiene che la mancata dichiarazione dell'avvenuta esclusione non è ostativa all'aggiudicazione del servizio nei confronti dell'operatore per i seguenti motivi:

- a) il provvedimento di esclusione è intervenuto a ridosso della pubblicazione e della scadenza dei termini di presentazione dell'offerta e dunque allorché era ancora in corso il procedimento di contestazione ed impugnazione del provvedimento, che dunque non era ancora da considerare definitivo.
- b) L'annotazione del provvedimento è avvenuta in data 11/03/2025, ben oltre il termine di scadenza dell'offerta;
- c) dal tenore delle difese e dell'eccezioni svolte dall'operatore che questa Amministrazione ritiene di condividere;
- d) La annotazione del provvedimento è stata iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta, come si legge anche nel documento, l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;

e) la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850, id., A.P., 28 agosto 2020, n. 16; id. sez. V, 12 maggio 2020, n. 2976; id., sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; Tar Napoli, sez. VI, 26 febbraio 2021, n. 1301) ha distinto l'omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, dalle false dichiarazioni (intesa come dichiarazione non veritiere dove si rappresenta una circostanza in fatto diversa dal vero) ribadendo che nel primo caso è facoltà della stazione appaltante valutare la stessa ai fini dell'attendibilità e dell'integrità dell'operatore economico (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142) mentre solo nel secondo caso consegue l'automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell'inaffidabilità e della non integrità dell'operatore economico. Nel caso di specie, per le ragioni anzidette si ritiene che la condotta omissiva non depone ai fini della inaffidabilità dell'operatore, il quale, non solo era del tutto del tutto estraneo ai fatti che hanno determinato la sua esclusione dalla precedente gara, ma aveva anche posto in essere misure di self cleaning che non sono state valutate dalla stazione appaltante, senza trascurare, poi, che non è stata neanche concessa la possibilità di sostituire l'impresa ausiliaria, che ha determinato l'esclusione, con altra impresa ausiliaria.

Considerato, pertanto, che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari;

Ritenuta, pertanto, la insussistenza di cause impeditive rispetto alla finalizzazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

Dato atto di dover provvedere anche ai sensi dell'art. 36 comma 3 d.lgs. 36/2023 ai cui sensi "Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a)";

Viste le richieste di oscuramento pervenute;

Dato atto che, in tutti i casi, l'istanza di oscuramento è stata motivata sulla scorta della necessità di tutelare la riservatezza dei segreti tecnico/commerciali e dei know how illustrati nella relazione tecnica e che, ovviamente, verrebbe pregiudicata in caso di ostensione a operatori economici terzi e operanti nel medesimo settore merceologico;

Dato atto che l'art. 35 comma 4 lett. a) d.lgs. 36/2023 tutela la riservatezza "delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali";

Dato atto che nel caso di specie, l'accoglimento delle istanze di oscuramento della documentazione tecnica appare ragionevole in quanto:

- 1) Le istanze di oscuramento in questione appaiono tutte motivate e non strumentali. Le parti oscurate si riferiscono, effettivamente, a dissertazioni di natura tecnica relative alla organizzazione del servizio, al miglioramento degli standard qualitativi. La circostanza è sicuramente condivisa da tutti i concorrenti richiedenti, atteso che tutti hanno formulato istanza di oscuramento;
- 2) L'interesse alla esibizione e la indispensabilità dei documenti facenti parte della offerta tecnica deve comunque ritenersi mitigata dalla circostanza che le attività valutative della Stazione appaltante sono coperte da discrezionalità amministrativa e sono pertanto insindacabili in sede giudiziaria

Dato atto che il RUP sottoscrive il presente provvedimento anche a titolo di dichiarazione di insussistenza di alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come definite dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023, dall'art. 7 DPR 62/2013, dall'art. 4 del Codice Etico del Ministero della Cultura e dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura;

Ritenuto di dover disporre l'aggiudicazione approvando la proposta della Commissione di gara e del RUP;

10

DECRETA

1. di approvare i verbali della procedura di gara in oggetto, così come trasmessi con nota 8476 del 11/07/2025 e la graduatoria di cui al verbale n. 14 del 13.05.2025;
2. di aggiudicare la procedura gara finalizzata all'affidamento conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, per l'affidamento del "servizio di vigilanza (armata e non armata) da erogare presso i varchi di accesso del Parco Archeologico di Pompei, della reggia del Quisisana, del polverificio borbonico e per eventi serali e straordinari", mediante appalto specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) nella disponibilità di Consip s.p.a.; - CIG B25A24228F all' O.E. Poliziotto Notturmo s.r.l. 02269520645 con sede legale in Centro Direzionale Isola B3 Snc - 80143 - Napoli (Na) per l'importo di € 1.662.799,39 oltre iva, dando atto che l'Operatore economico ha attuato un ribasso percentuale pari 25,04% (17,55 punti) rispetto alla basa d'asta e un punteggio tecnico pari 76,53 dell'offerta tecnica per un punteggio complessivo di 94,08 ;
3. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 17, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

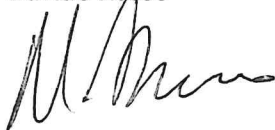
4. di stabilire che il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà mediante sottoscrizione in forma elettronica del documento contrattuale;
5. di considerare essenziali le clausole contenute nel bando di gara e nel capitolato tecnico e nei documenti ad essa allegati e nel bando SDAPA di riferimento;
6. di autorizzare lo strumento dell'Accordo quadro attraverso il quale la spesa dei singoli contratti attuativi verrà impegnata sul capitolo 1.1.3.220 del Bilancio 2025 e seguenti in virtù della effettiva disponibilità finanziaria e delle concrete esigenze di servizio;
7. di accogliere le istanze di oscuramento presentate dai concorrenti, sulla base di quanto meglio dedotto in parte motiva
8. di comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario e agli altri operatori economici utilmente classificati;

Il presente provvedimento è ricorribile ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Il RUP
Marco Rovito

Visto di regolarità contabile
Il Segretario Amministrativo

Davide Russo



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel